

**FINLOMBARDA S.P.A.**

**AVVISO PUBBLICO AGLI INTERMEDIARI PER LA PARTECIPAZIONE  
ALL'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA"**

**INDICE**

- 1. Finalità dell'Operazione**
- 2. Definizioni**
- 3. Descrizione dell'Operazione**
- 4. Crediti Ammessi all'Operazione**
- 5. Importi unitari di cessione *pro soluto***
- 6. Cessione dei Crediti Ammessi**
- 7. Termini di pagamento dei Crediti Ammessi**
- 8. Garanzia prestata da Finlombarda**
- 9. Soggetti che possono partecipare all'Operazione**
- 10. Modalità e termini di partecipazione**
- 11. Responsabile del procedimento**
- 12. Informazioni e chiarimenti**
- 13. Trattamento dei dati personali**
- 14. Pubblicazione**
- 15. Allegati**

**1. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE**

Nell'attuale fase di grave congiuntura economica le imprese si trovano in una situazione di difficoltà in termini di liquidità, aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture vantati nei confronti degli Enti Locali.

Gli Enti Locali, a loro volta, sono condizionati da stringenti vincoli di finanza pubblica, che rendono difficile il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese fornitrici.

Tale situazione ha indotto il legislatore d'emergenza statale ad intervenire con il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64) recante *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti dalla pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”* al fine di rendere più celere il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, mediante un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno ed una contestuale immissione di liquidità nel sistema.

Allo scopo di consentire alle imprese lombarde di incassare i crediti vantati nei confronti degli Enti Locali lombardi, anche Regione Lombardia è intervenuta nel luglio 2013 per offrire una soluzione al fenomeno dei ritardati pagamenti; in particolare, la Giunta della Regione Lombardia con DGR n. 386 del 12 luglio 2013 avente ad oggetto "Attivazione della linea d'intervento denominata Credito In-Cassa mediante l'istituzione di un apposito Fondo ed approvazione dello schema di protocollo Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale Lombarda dei Comuni d'Italia (Anci Lombardia), l'Unione delle Province Lombarde (UPL), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia", ha deliberato l'attivazione della linea d'intervento "Credito In-Cassa", finalizzata, mediante lo strumento della cessione del credito pro soluto, a favorire i pagamenti degli enti locali alle imprese lombarde e ad assicurare liquidità alle imprese medesime mediante lo smobilizzo dei loro crediti.

Con successiva DGR n. 572 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale Lombardia ha specificato i criteri attuativi della linea d'intervento Credito In-Cassa.

In esecuzione delle predette DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013, in data 8 agosto 2013, Finlombarda – previa determina del direttore generale – ha pubblicato sul BURL (serie ordinaria n. 32) l'avviso pubblico agli Enti Locali per la partecipazione alla linea d'intervento Credito In-Cassa. In particolare l'avviso agli Enti Locali, contiene i termini e le condizioni per partecipare all'operazione e da atto che: a)

la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda un fondo denominato “Fondo Funzionamento Credito In-Cassa”, dell’importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00); *b*) Finlombarda ha reso disponibile per l’operazione una “Garanzia Finlombarda” dell’importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); *c*) gli Intermediari metteranno a disposizione un plafond Credito in Cassa con risorse finanziarie che ammontano ad un massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00). Al predetto avviso è, altresì, allegato lo schema di “atto di partecipazione e contestuale accettazione della proposta irrevocabile di contratto” sottoscritto da Finlombarda in data 5 agosto 2013 e pubblicato sul sito internet della medesima.

Successivamente all’approvazione dell’intervento Credito In-Cassa, il legislatore d’emergenza statale è intervenuto con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 e, successivamente, con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 relativo alle “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (in breve “**Decreto Competitività**”), immettendo ulteriore liquidità nel sistema e favorendo così il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione attraverso modalità assimilabili a quelle previste per la linea di intervento Credito In-Cassa.

La Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto “Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In-Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti delibere n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” (“**Delibera**”) ha inteso offrire un ulteriore risposta al fabbisogno del capitale circolante delle imprese lombarde con l’attivazione, a fianco della linea già attiva di “*Credito in-Cassa*”, di una nuova linea d’intervento denominata “*Credito In-Cassa B2B*”, articolata in due sottomisure (Sottomisura A – liquidità alle MPMI e Sottomisura B-liquidità alle Grandi Imprese) diretta ad assicurare liquidità alle imprese che vantino crediti commerciali nei confronti di altre imprese o altra tipologia di soggetto debitore con l’esclusione degli Enti Locali; detta Delibera ha altresì approvato lo schema di

Addendum al protocollo di intesa Credito In-Cassa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013.

Per i fini sopradetti, con la Delibera, la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito:

- (i) di utilizzare il Fondo Funzionamento Credito In-Cassa (“**Fondo Funzionamento Credito In-Cassa**”) anche per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B – Sottomisura B, limitatamente alla dotazione prevista per la copertura degli oneri di gestione e al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese;
- (ii) di ridurre il Plafond Credito In-Cassa ad Euro 500 milioni (“**Plafond Credito in-Cassa**”), destinando i residui Euro 500 milioni alla linea di intervento Credito In-Cassa B2B, di cui Euro 200 milioni per la Sottomisura A ed Euro 300 milioni per la Sottomisura B;
- (iii) di riproporzionare conseguentemente la Garanzia Finlombarda ad Euro 25 milioni (“**Garanzia FL**”, come di seguito meglio definita).

Quanto sopra considerato, alla luce di quanto stabilito dalla Delibera ed a seguito dell’approvazione dello schema di addendum al protocollo “Credito in Cassa” per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali sottoscritto in data 22 luglio 2013, si rende necessario emanare un nuovo avviso agli Enti Locali, che sostituisce integralmente il precedente avviso pubblicato in data 8 agosto 2013 e costituisce la nuova disciplina della linea di intervento “Credito In-Cassa” (in seguito, anche “**Credito In-Cassa**” o l’“**Operazione**”).

L’Operazione persegue una duplice finalità: a) assicurare alle imprese lombarde, creditrici degli Enti Locali, la liquidità necessaria allo svolgimento delle proprie attività, mediante lo strumento della cessione del credito *pro soluto* in favore delle società di *factoring*; b) consentire agli Enti Locali di ri-scadenzare i propri debiti, sia di parte corrente che di parte capitale, nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica.

Ai fini sopradetti: a) la Regione Lombardia ha istituito presso Finlombarda S.p.A. (in seguito, anche “**Finlombarda**”) un fondo denominato “Fondo Funzionamento Credito In-Cassa”, dell’importo complessivo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00), da utilizzare per l’Operazione nonché per la linea di intervento Credito In-Cassa B2B – Sottomisura B; b) Finlombarda ha reso disponibile per l’Operazione un “Fondo di Garanzia” dell’importo di Euro 25.000.000,00 (venticinque/00); c) gli Intermediari, come definiti al successivo articolo 2, rendono disponibili, con la partecipazione all’Operazione e la sottoscrizione degli atti ad essa connessi, il Plafond Credito In-Cassa sino ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), da destinarsi per il 70% (settantapercento) allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane e per il 30% (trentapercento) allo smobilizzo di crediti verso le Province. Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni, ivi comprese le Comunità montane, e le risorse destinate alle Province, sono ulteriormente suddivise in “sub-comparti” individuati in funzione di parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31/12/2011. La determinazione dei massimali di plafond per i sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni/Comunità montane e Province nelle tabelle di cui all’Allegato 1 all’“Avviso Pubblico agli Enti Locali per la partecipazione all’Intervento «Credito In-Cassa»” pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 32 dell’8 agosto 2013 (di seguito, anche l’“**Avviso EELL**”).

Al fine di stabilire i termini della collaborazione reciproca per la promozione e l’attuazione dell’Operazione, Regione Lombardia, Finlombarda, la Sezione Regionale lombarda dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI Lombardia), l’Unione delle Province Lombarde (UPL), l’Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) e la Commissione Regionale ABI della Lombardia hanno sottoscritto, in data 22 luglio 2013, un “*Protocollo di intesa per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali - Linea d’intervento «Credito-In-Cassa»*” ed in data 17 ottobre 2014 l’Addendum al protocollo.

Finlombarda gestisce l'intera Operazione, coordinando e curando, tra le altre attività, la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e, nello specifico degli Enti Locali, degli Intermediari e delle Imprese.

Gli Enti Locali partecipano all'Operazione secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'Avviso EELL. L'elenco degli Enti Locali partecipanti all'Operazione è disponibile sul sito di Finlombarda - [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) - nella sezione dedicata all'Operazione.

Le Imprese parteciperanno all'Operazione secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso a loro rivolto, che Finlombarda provvederà a pubblicare (di seguito, anche l'“**Avviso alle Imprese**”).

Con il presente avviso (in seguito, anche l'“**Avviso Factor**”) Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro partecipazione all'Operazione. Gli Intermediari che abbiano le caratteristiche di cui al presente Avviso Factor e intendano partecipare all'Operazione, devono trasmettere a Finlombarda - secondo le modalità descritte dall'articolo 10 del presente Avviso Factor - l'Atto di Adesione, come definito al successivo articolo 2, e contestualmente aderire al Contratto ed accettare irrevocabilmente e a tutti gli effetti la Proposta Irrevocabile di Accordo ai sensi dell'art. 1329 del codice civile sottoscritta da Finlombarda, così come definiti al successivo articolo 2.

## **2. DEFINIZIONI**

Al presente Avviso Factor e ai relativi allegati si applicano le seguenti definizioni, nonché quelle contenute nei paragrafi precedenti del presente Avviso, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

“**Accordo FL-Intermediari**” o “**Accordo**”: l'accordo concluso tra Finlombarda e ciascun Intermediario mediante accettazione, da parte di quest'ultimo, della Proposta Irrevocabile di Accordo ai sensi dell'art. 1329 del codice civile sottoscritta da

Finlombarda e disciplinante, tra l'altro, gli impegni connessi alla operatività della Garanzia FL.

**“Atto di Adesione”**: l'atto con cui l'Intermediario partecipa all'Operazione «Credito In-Cassa», aderisce contestualmente al Contratto ed accetta la Proposta Irrevocabile di Accordo (Allegato 1 al presente Avviso Factor).

**“Condizioni Finanziarie di Partecipazione”**: l'assenza in capo all'Ente Locale di una delle seguenti situazioni: Condizioni Strutturalmente Deficitarie; Dissesto Finanziario e Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

**“Condizioni Strutturalmente Deficitarie”**: ai sensi dell'articolo 242 del TUEL, le *“gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

**“Contratto”**: il contratto che regola, ai fini della realizzazione dell'Operazione, i rapporti tra Finlombarda, gli Enti Locali e gli Intermediari, concluso mediante accettazione da parte degli Enti Locali della Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda ed al quale gli Intermediari aderiscono - ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile - con la sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

**“Crediti Ammessi”**: i crediti ammessi all'Operazione, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 5 del presente Avviso Factor.

**“Crediti Garantiti”**: per ciascun Intermediario, tutti i Crediti Ammessi ceduti dalle Imprese, che lo stesso: (a) abbia acquistato direttamente dalle Imprese nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso alle Imprese, ovvero abbia ricevuto in base ad Operazione Consentita, e non abbia trasferito ad altri; (b) per i quali non sia trascorso inutilmente l'ulteriore termine di cui all'articolo 4.2 del Contratto.

**“Debitore Principale”**: l'Ente Locale titolare di debiti nei confronti delle Imprese che derivino da contratti di lavori, servizi e forniture.

**“Dissesto Finanziario”**: la situazione - dichiarata ex articolo 246 del TUEL, con la deliberazione consiliare dell'Ente Locale - in cui, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL,

*“l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità”* previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL.

**“Enti Locali”**: i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell’articolo 27 del TUEL, della Lombardia.

**“Garanzia FL”**: la garanzia di cui al Contratto resa disponibile da Finlombarda in favore degli Intermediari e nell’interesse delle Imprese, al fine di agevolarne l’accesso al credito e contenerne il relativo costo. La Garanzia FL copre il mancato pagamento da parte degli Enti Locali dei Crediti Garantiti, nei limiti e secondo le modalità previste nella Proposta Irrevocabile di Accordo.

**“GEFO”**: la piattaforma informatica regionale mediante la quale vengono gestite le fasi dell’Operazione.

**“Imprese”**: le imprese micro, piccole, medie e grandi, a eccezione di quelle rientranti nel campo di esclusione di cui all’articolo 1 del Reg. CE n. 1998/2006, titolari di Crediti Ammessi nei confronti degli Enti Locali che, alla data di approvazione della DGR n. 386 del 12 luglio 2013 (12 luglio 2013), abbiano sede legale o una o più sedi operative sita/e nel territorio della Regione aventi le caratteristiche e i requisiti che saranno meglio precisati nell’Avviso alle Imprese.

**“Intermediari”**: i soggetti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 9 che segue, che partecipano all’Operazione in risposta al presente Avviso Factor.

**“Operazione Consentita”**: il trasferimento dei Crediti Ammessi: (i) nel contesto di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni o cessioni di azienda o ramo di azienda; ovvero (ii) a favore di banche o altri intermediari finanziari vigilati, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

**“Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale”**: la procedura avviata, ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, quando, *“anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui*

le misure” previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

“**Proposta Irrevocabile di Accordo**”: la proposta, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda e rivolta agli Intermediari di conclusione dell’Accordo. La Proposta Irrevocabile di Accordo è pubblicata sul sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) nella sezione dedicata all’Operazione.

“**Proposta Irrevocabile di Contratto**”: la proposta, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, sottoscritta da Finlombarda e rivolta agli Enti Locali di conclusione del Contratto, aperto alla successiva adesione degli Intermediari ai sensi dell’articolo 1332 codice civile. La Proposta Irrevocabile di Contratto è pubblicata sul sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) nella sezione dedicata all’Operazione.

“**Regione**”: la Regione Lombardia.

“**TUEL**”: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### **3. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE**

L’Operazione consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti degli Enti Locali, mediante lo strumento della cessione *pro soluto* all’Intermediario del credito certificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La cessione dei crediti avviene secondo quanto descritto al successivo articolo 7 e meglio precisato nell’Avviso alle Imprese, a condizioni favorevoli per le Imprese, grazie al contributo abbattimento oneri dello 0,75% (zerovirgolasettantacinqueper cento) a valere su risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Lombardia ed alla Garanzia FL.

Per effetto della partecipazione all’Operazione e della cessione del Credito Ammesso, l’Ente Locale potrà riscadenzare il proprio debito nei termini indicati all’articolo 8.

### **4. CREDITI AMMESSI ALL’OPERAZIONE**

I crediti che possono essere ceduti dalle Imprese nell'ambito dell'Operazione:

- a. devono essere certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- b. devono essere certificati dall'Ente Locale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- c. devono avere natura contrattuale, derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture, ammettendosi anche i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;
- d. devono essere nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell'Impresa.

Non rientrano nell'ambito dell'Operazione i crediti:

- a. vantati nei confronti di un Ente Locale quale garante;
- b. vantati nei confronti di un Ente Locale che, al momento della cessione del credito, non si trovi nelle Condizioni Finanziarie di Partecipazione descritte all'articolo 2 del presente Avviso;
- c. su cui esistano diritti di terzi (ivi inclusi pignoramenti e sequestri);
- d. per i quali siano state pattuite cessioni *pro solvendo* o conferiti mandati irrevocabili all'incasso;
- e. in relazione ai quali siano pendenti procedure esecutive;
- f. i crediti di cui l'Impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del credito.

## **5. IMPORTI UNITARI DI CESSIONE PRO SOLUTO**

L'importo unitario minimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). L'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* (composto da uno o più crediti) è pari a:

- a. Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni e Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.300.000,00 (unmillionetrecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

Laddove l'Impresa, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'Operazione, assuma un impegno specifico, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, a liquidare a sua volta, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del corrispettivo dei Crediti Ammessi dagli Intermediari, i propri sub-fornitori che abbiano eseguito prestazioni di lavori e/o servizi e/o beni inerenti l'oggetto del monte crediti per un valore di almeno il 20% (ventipercento), per ogni singolo credito, l'importo unitario massimo di cessione *pro soluto* è pari a:

- a. Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) per i crediti vantati nei confronti di Comuni e Unioni di Comuni (ivi incluse le Comunità Montane);
- b. Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per i crediti vantati nei confronti di Province e Comuni capoluogo di Provincia.

## **6. CESSIONE DEI CREDITI AMMESSI**

### **6.1. Modalità della cessione**

Ai fini dell'ammissibilità all'Operazione del/i credito/i vantato/i dall'Impresa, gli Enti Locali provvedono alla certificazione del/i credito/i, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e, contestualmente alla certificazione accettano, in via preventiva, la cessione del/i credito/i da parte della singola Impresa agli Intermediari.

L'Impresa che intenda cedere *pro soluto* all'Intermediario il Credito Ammesso presenta una domanda di partecipazione su GEFO, secondo le modalità e i contenuti che saranno meglio definiti nell'Avviso alle Imprese.

L'Intermediario accerta la regolarità della documentazione presentata, nonché la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi caratterizzanti l'Operazione e meglio specificati nell'Avviso alle Imprese; valuta, poi, nel rispetto degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, la proposta di acquisto di Crediti Ammessi.

L'esito dell'istruttoria dell'Intermediario è comunicato a Finlombarda nei termini previsti dall'Accordo. Finlombarda provvede, a decorrere dalla predetta comunicazione, ad effettuare le verifiche di propria competenza ai fini del riconoscimento del contributo

abbattimento oneri dello 0,75% (zerovirgolasettantacinqueper cento) e del rilascio della Garanzia FL.

All'esito positivo di tali istruttorie, l'Impresa potrà cedere *pro soluto* all'Intermediario il proprio Credito Ammesso stipulando il relativo contratto. L'acquisto da parte dell'Intermediario dovrà riguardare l'intero importo dei Crediti Ammessi proposto dall'Impresa, non essendone possibile l'acquisto parziale.

Il contratto dovrà essere stipulato mediante (i) atto pubblico redatto da notaio, scrittura privata autenticata; o (ii) semplice scrittura privata al ricorrere delle condizioni indicate nell'art. 37, comma 7bis del Decreto Competitività.

La sottoscrizione del contratto di cessione stipulato con le modalità di cui al punto (i) sarà autenticata da un notaio o, ove consentito dalla normativa applicabile dall'ufficiale rogante – se presente – dell'Ente Locale.

La cessione del credito all'Intermediario si perfeziona per le ipotesi di cui al precedente punto (i) con la notifica all'Ente Locale da effettuare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente in materia, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale; per le ipotesi di cui al precedente punto (ii) con le modalità previste dal citato art. 37, comma 7-bis del Decreto Competitività, senza necessità di accettazione o possibilità di opposizione da parte dell'Ente Locale.

.

L'Intermediario dovrà rendere disponibile su GEFO il contratto di cessione del credito e le altre informazioni necessarie secondo quanto specificato nell'Accordo FL-Intermediari.

## **6.2. Corrispettivo della cessione**

Per effetto della cessione del Credito Ammesso l'Intermediario corrisponderà all'Impresa - entro 20 (venti) giorni feriali dalla data di notifica della cessione all'Ente Locale - un ammontare pari all'intero importo certificato, al netto di commissioni onnicomprensive di qualunque altro onere e/o spesa.

Tali commissioni sono determinate in base al tasso Euribor a sei mesi, incrementato di uno “*spread*” su base annua non superiore a 325 bps, calcolato su un periodo pari a quello intercorrente tra l'erogazione del corrispettivo della cessione e la scadenza del Periodo di Dilazione (come descritto al successivo articolo 7).

Lo *spread* sarà ridotto, se gli Intermediari fruiranno per le autenticazioni dei contratti di cessione del credito di un notaio quale ufficiale rogante: (i) a massimo 275 bps per importi unitari di cessione *pro-soluto* compresi tra Euro 10.000,00 (diecimila/00) ed Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e (ii) a massimo 300 bps, per importi unitari di cessione *pro soluto* superiori ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e sino ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

## **7. TERMINI DI PAGAMENTO DEI CREDITI AMMESSI**

### **7.1. Periodo di Dilazione**

I Crediti Ammessi - oggetto della cessione - saranno pagati dall'Ente Locale all'Intermediario entro un termine, espresso in mesi, dichiarato dall'Ente Locale in sede di sottoscrizione dell' Atto di Partecipazione all'Operazione (di seguito, il “**Termine di Pagamento**”). All'Ente Locale è riconosciuta la facoltà di richiedere la variazione del Termine di Pagamento (di seguito, il “**Nuovo Termine di Pagamento**”).

Il Termine di Pagamento e l'eventuale Nuovo Termine di Pagamento sono pubblicati sul sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) che sarà costantemente e tempestivamente aggiornato. Il Nuovo Termine di Pagamento si applicherà unicamente ai crediti il cui acquisto sia stato proposto dall'Impresa all'Intermediario successivamente alla predetta pubblicazione.

Il periodo intercorrente tra la data di notifica della cessione del credito all'Ente Locale ed il Termine di Pagamento o il Nuovo Termine di Pagamento costituiscono il “**Periodo di Dilazione**”, che comunque non potrà essere **superiore**:

- a. **per i debiti di parte corrente**: a 8 (otto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito; ovvero

- b. **per i debiti di parte capitale:** a 12 (dodici) mesi o, in alternativa e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica, a 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica della cessione del credito.

Durante il Periodo di Dilazione, l'Intermediario non percepirà alcun interesse da parte dell'Ente Locale.

## **7.2. Periodo di Mora**

Qualora i Crediti Ammessi non vengano pagati (totalmente o parzialmente) entro il Periodo di Dilazione, l'Ente Locale - previa semplice richiesta scritta all'Intermediario da inoltrarsi entro la scadenza del Periodo di Dilazione - avrà diritto ad ottenere sul debito residuo una dilazione (di seguito, il "**Periodo di Mora**"):

- a. **per i debiti di parte corrente:** di ulteriori 2 (due) mesi;
- b. **per i debiti di parte capitale:** di ulteriori 6 (sei) mesi.

Durante il Periodo di Mora matureranno a favore dell'Intermediario interessi moratori a carico dell'Ente Locale sull'importo di volta in volta residuo dei Crediti Ammessi al tasso finito del 5% (cinqueper cento) su base annua. Tali interessi saranno corrisposti dall'Ente Locale all'Intermediario in un'unica soluzione alla scadenza del Periodo di Mora.

Qualora l'Ente Locale non provveda a richiedere l'attivazione del Periodo di Mora (con le forme e nei termini prescritti dal presente articolo), l'Intermediario avrà la facoltà di concedergli ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Periodo di Dilazione, per l'inoltro della richiesta. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine: a) l'Ente Locale non potrà beneficiare, ai fini del pagamento, delle condizioni e dei termini previsti nel Periodo di Mora; b) l'Intermediario potrà provvedere al recupero del credito con le modalità ritenute più opportune.

## **7.3. Periodo Finale**

Nel caso di mancato pagamento (totale o parziale) dei Crediti Ammessi entro il Periodo di Mora l'Intermediario potrà escutere la Garanzia FL (nei limiti indicati al successivo

articolo 8) con conseguente surroga della seconda nei diritti del primo a ottenere il pagamento del Credito Ammesso da parte dell'Ente Locale.

L'Ente Locale avrà diritto a ottenere da Finlombarda una ulteriore dilazione sul debito residuo (il "**Periodo Finale**").

## **8. GARANZIA PRESTATATA DA FINLOMBARDA**

Nel caso in cui l'Ente Locale non provveda al pagamento del Credito Ammesso entro il Periodo di Mora, l'Intermediario potrà escutere la Garanzia FL, secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'Accordo FL-Intermediari, nei seguenti limiti, che devono tutti coesistere:

- a. il pagamento effettuato da Finlombarda in base alla Garanzia FL su ciascun Credito Garantito, non supererà l'80% (ottantapercento) del suo importo residuo alla fine del Periodo di Mora (escludendo gli interessi maturati e non pagati successivamente alla certificazione e durante il Periodo di Mora);
- b. l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda a favore di ciascun Intermediario in base alla Garanzia FL non supererà (cumulativamente) il 5% (cinquepercento) dell'importo dei Crediti Garantiti alla data della richiesta di escussione;
- c. l'ammontare totale dei pagamenti complessivamente effettuati da Finlombarda in base alla Garanzia FL non supererà (cumulativamente) gli Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

## **9. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE**

Possono partecipare all'Operazione i soggetti iscritti nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e ss.mm.ii) che esercitino l'attività di *factoring*, nonché i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, che esercitino l'attività di *factoring*.

## **10. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE**

### **10.1. Contenuto dell'Atto di Adesione**

Gli Intermediari partecipano all'Operazione sottoscrivendo l'Atto di Adesione.

Nell'Atto di Adesione gli Intermediari manifestano la volontà di partecipare all'Operazione, di aderire al Contratto e di accettare la Proposta Irrevocabile di Accordo.

Nell'Atto di Adesione, gli Intermediari dichiarano, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000,:

- a. di essere iscritti all'Elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB e di esercitare l'attività di *factoring*, ovvero di essere iscritti all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del TUB e di esercitare l'attività di *factoring*;
- b. di aver preso visione della Proposta Irrevocabile di Contratto e della Proposta Irrevocabile di Accordo, scaricabili dal sito [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) nella sezione dedicata all'Operazione Credito In-Cassa.

All' Atto di Adesione, debitamente compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri, devono essere allegati:

- a. copia della Proposta Irrevocabile di Contratto, siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima dal legale rappresentante dell'Intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- b. copia della Proposta Irrevocabile di Accordo siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima per accettazione dal legale rappresentante dell'Intermediario o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- c. copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore, se diverso dal legale rappresentante;
- d. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- e. Statuto dell'Intermediario.

L'adesione dell' Intermediario al Contratto avrà effetto a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano le altre parti diverse da Finlombarda. Gli Intermediari che, di volta in volta aderiscono al Contratto, assumono gli impegni ivi previsti nei confronti degli Enti

Locali che abbiano accettato e di quelli che accetteranno. A tal fine Finlombarda predisporrà e terrà costantemente aggiornato l'elenco degli Enti Locali che accettano la Proposta Irrevocabile di Contratto.

## **10.2. Modalità di partecipazione**

La documentazione di partecipazione di cui al precedente articolo 10.1. dovrà essere trasmessa a Finlombarda S.p.A. – Via Taramelli n. 12 – 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile del Procedimento, mediante le seguenti modalità alternative di spedizione:

- a. servizio postale con raccomandata a/r;
- b. servizio di corriere espresso;
- c. consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
- d. posta elettronica certificata all'indirizzo [creditoincassafactor@pec.finlombarda.it](mailto:creditoincassafactor@pec.finlombarda.it).

Nell'ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata la documentazione di cui all'art. 10.1 dovrà essere munita di firma digitale.

Il plico contenente la documentazione di partecipazione dovrà riportare la dicitura **“Credito In-Cassa Avviso Factor. Documentazione per la partecipazione”**. La medesima dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto dell'e-mail, qualora fosse utilizzata la posta elettronica certificata per la trasmissione.

Finlombarda verificherà la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco degli Intermediari partecipanti all'Operazione. Tale elenco sarà aggiornato periodicamente e tempestivamente sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) e su GEFO.

## **10.3. Termini per la partecipazione**

Gli Intermediari possono partecipare all'Operazione secondo le modalità descritte agli articoli 10.1 e 10.2. dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Avviso Factor.

Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l'Operazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Finlombarda individua quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Acerbi, responsabile della Funzione Finanza.

## **12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Gli Intermediari potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull'Operazione inoltrando apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento indicato all'articolo 11 preferibilmente all'indirizzo pec [creditoincassafactor@pec.finlombarda.it](mailto:creditoincassafactor@pec.finlombarda.it) specificando nell'oggetto: "**Credito In-Cassa. Avviso Factor - Chiarimenti**".

## **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dei dati personali è Finlombarda S.p.A. con sede legale in via Taramelli n. 12 - Milano nella persona del legale rappresentante.

Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all'Operazione Credito In-Cassa. L'eventuale diniego a fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione. Il trattamento dei dati personali verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archiviazione sia informatica che analogica.

## **14. PUBBLICAZIONE**

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it); [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – sezione trasparenza.

## **15. ALLEGATI**

Al presente Avviso, sono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- **All. 1) “Atto di adesione”**

### **ALLEGATO 1**

#### **ATTO DI ADESIONE**

Il sottoscritto [*nome e cognome*] nato a [•] il [•] c.f. [•] in qualità di [•] della società [•], con sede in [•], via [•], c.f./p. IVA [•], capitale sociale [•] interamente versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese [•], n. di iscrizione all’Elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB [•],

*oppure*

Il sottoscritto [*nome e cognome*] nato a [•] il [•] c.f. [•] in qualità di [•] della Banca [•], con sede in [•], via [•], c.f./p. IVA [•], capitale sociale [•] interamente versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese [•], n. di iscrizione all’Albo delle banche ex art. 13 del TUB [•],

autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto e dei suoi allegati in virtù di delibera/delega del [•] (di seguito, anche l’“**Intermediario**”)

**VISTI**

1. la DGR n. X/386 del 12 luglio 2013 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 29 del 17 luglio 2013 e successive integrazioni, con cui la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione di una linea di intervento denominata "Credito In-Cassa", finalizzata a garantire liquidità alle imprese lombarde mediante lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi, individuando nella propria società *in house* Finlombarda S.p.A. il soggetto attuatore e gestore dell'operazione; nonché la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 avente ad oggetto "Ampliamento delle finalità della linea di intervento Credito In Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti DGR n. 386 del 12 luglio 2013 e n. 572 del 2 agosto 2013 ed approvazione di una nuova linea di intervento denominata "Credito In-Cassa B2B"
2. l'Avviso pubblico agli Intermediari per la partecipazione all'operazione "Credito In-Cassa", pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. [•] del [•] (di seguito, l'"**Avviso Factor**");
3. la Proposta Irrevocabile di Contratto sottoscritta da Finlombarda S.p.A. l'11 settembre 2015 rivolta agli Enti Locali per la conclusione del Contratto (di seguito, il "**Contratto**") aperta alla successiva adesione, ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, degli Intermediari che partecipano all'Operazione;
4. la Proposta Irrevocabile di Accordo sottoscritta da Finlombarda l'11 settembre 2015 e rivolta agli Intermediari per la conclusione dell'Accordo FL-Intermediari disciplinante, tra l'altro, gli impegni connessi all'operatività della Garanzia FL;

#### **PRESO ATTO CHE**

secondo quanto previsto dall'Avviso Factor, gli Intermediari partecipano all'Operazione mediante sottoscrizione dell'Atto di Adesione,

**TUTTO CIO' VISTO E PRESO ATTO, L'INTERMEDIARIO, COME SOPRA**

**RAPPRESENTATO**

## INTENDE PARTECIPARE

all'Operazione "Credito In-Cassa" e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti

## DICHIARA

- a. che l'Intermediario è iscritto nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art.107 del TUB al n. [•] oppure ;  
che l'Intermediario è iscritto all'Albo della banche di cui all'art. 13 del TUB al n. [•];
- b. che l'Intermediario esercita l'attività di *factoring* secondo quanto previsto dallo Statuto;
- c. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell'Avviso Factor, del Contratto e della Proposta Irrevocabile di Accordo e di impegnarsi a rispettarle;
- d. che l'indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente [•];
- e. che l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è il seguente [•]

## DICHIARA ALTRESI' A TUTTI GLI EFFETTI

di aderire con il presente atto, al Contratto e di accettare la Proposta Irrevocabile di Accordo, riconoscendosi obbligato e vincolato dalle previsioni contrattuali e dagli impegni ivi previsti a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Ai fini del presente atto il sottoscritto comunica che il **Responsabile del Contratto e dell'Accordo** a cui dovranno peraltro essere indirizzate tutte le comunicazioni nell'ambito dell'Operazione è .

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] settore di appartenenza;
- [•] recapito telefonico
- [•] indirizzo e-mail

Il sottoscritto comunica che il **Referente GEFO** è

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] settore di appartenenza;
- [•] recapito telefonico;
- [•] indirizzo e-mail

Luogo e data

Firma

**SI ALLEGANO:**

1. copia della Proposta Irrevocabile di Contratto siglata in ogni pagina e sottoscritta nell'ultima ;
2. copia della Proposta Irrevocabile di Accordo siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione;
3. copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore, se diverso dal legale rappresentante;
4. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000;
5. statuto dell'Intermediario.